



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670  
E-Mail : [posta@ordinefarmacistibelluno.it](mailto:posta@ordinefarmacistibelluno.it) – Pec: [ordinefarmacistibl@pec.fofi.i](mailto:ordinefarmacistibl@pec.fofi.i)

Prot. n. 202000177/of - Circ. n.113  
Belluno, 10/04/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO  
*Loro Indirizzi Mail*

**OGGETTO: URGENTE: Sconfezionamento Mascherine e altri DPI  
Ordinanza 09 Aprile 2020**

Cari colleghe e colleghi,

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l' Ordinanza in oggetto che permette alle farmacie di sconfezionare i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti etc.).

**Il provvedimento fornisce ai Farmacisti le certezze che finora erano mancate e che gli Ordini dei Farmacisti del Veneto avevano richiesto.**

**Oltre alla possibilità di sconfezionare, l'Ordinanza stabilisce rigorosamente le modalità di sconfezionamento.**

È consentita la vendita al dettaglio di DPI da parte delle farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie.

La vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere **un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella confezione stessa.**

**Ciascuna farmacia garantisce il rispetto delle corrette operazioni di sconfezionamento da svolgere nel proprio laboratorio** e deve valutare i fattori che garantiscano la preservazione della qualità microbiologica di ciascun DPI, al fine di mantenere sotto controllo le fonti di contaminazione. Tra i suddetti fattori vanno considerati il materiale di confezionamento primario, le attrezzature di lavoro utilizzate ed il personale.

Nell'assicurare il rispetto delle necessarie cautele igienico-sanitarie, ciascuna farmacia provvede, altresì, all'adozione di misure di precauzione standard da parte del proprio personale, quali igiene delle mani mediante prodotti idroalcolici oppure lavaggio con acqua e sapone, igiene respiratoria mediante utilizzo di mascherine facciali, guanti, camice.

Per le vendite al dettaglio **le informazioni previste** dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore **potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia**, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita.

**È necessario conservare le informazioni circa la confezione integra** (denominazione, nome del produttore e/o distributore, quantità, data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto) e dell'allestimento (numero confezioni e numero di DPI inserite in ciascuna di esse).

Si invita comunque ad una attenta lettura del provvedimento allegato.

Allegati 1 – Ordinanza 09 Aprile 2020

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Somacal

